

Sentenza, Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Cacace, n. 5780 del 21 settembre 2026

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**La Corte di Appello di Napoli
– settima sezione civile –**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- dr. MICHELE MAGLIULO - Presidente
- dr. PAOLO MARIANI - Consigliere
- dr.ssa MONICA CACACE - Consigliere est.

Ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n. xxxx/2020, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. xxxx/2020 del Tribunale di Napoli – II Sezione Civile emessa in data 21.07.2020 e pubblicata il 24.07.2020, vertente

TRA

CLIENTE;

APPELLANTE

E

BANCA;

APPELLATA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e dalle note di trattazione scritta, da intendersi qui integralmente richiamati.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 5 ottobre 2015, **CLIENTE** conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, **BANCA** (già **OMISSIS S.p.A.**) chiedendo l'accertamento dell'usurarietà del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 28 febbraio 2006 e la restituzione delle somme asseritamente corrisposte a titolo di interessi non dovuti.

Più nel dettaglio, l'attore esprimeva:

- che il contratto di mutuo prevedeva all'art. 4 un tasso corrispettivo del 4,608% ed all'art. 5 un tasso moratorio pari a quello contrattuale maggiorato di due punti percentuali, e, quindi, in misura del 6,608%;
- che il tasso soglia relativo al primo trimestre dell'anno 2006 era pari al 5,775%;
- che il superamento della soglia sarebbe risultato sia considerando il TEG indicato nella relazione tecnica di parte nella misura dell'11,65%, ottenuto dalla sommatoria del TAEG/ISC del 5,04% e del tasso moratorio del 6,61%, sia considerando autonomamente il solo tasso moratorio;
- che il mutuo era stato estinto anticipatamente nel 2010 mediante surroga;
- che, in applicazione dell'art. 1815 c.c., aveva diritto alla restituzione di tutto quanto versato dal

2006 al 2010 a titolo di interessi, pari ad euro 37.830,41, come quantificati nella consulenza di parte; - che la banca non aveva dato seguito alla richiesta stragiudiziale di restituzione e non aveva partecipato al procedimento di mediazione, conclusosi, di conseguenza, con verbale negativo del 29 ottobre 2014.

Tanto premesso, chiedeva di: 1) Dichiarare **BANCA** (già **OMISSIS spa**) in persona del legale rapp.te p.t., unica responsabile dell'applicazione di tassi usurari al contratto di mutuo di cui in premessa. 2) Per l'effetto condannare **BANCA** (già **OMISSIS spa**), in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 37.830,41, a titolo di restituzione della somma versata a titolo di interessi dal 2006 (anno di sottoscrizione del mutuo) al 2010 (anno di sua estinzione), oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento al soddisfo, ovvero quella somma maggiore o minore che l'On. Giudice adito vorrà determinare. 3) Condannare altresì la convenuta al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.

Sentenza, Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Cacace, n. 5780 del 21 settembre 2026

Si costituiva **BANCA**, eccependo preliminarmente la genericità della domanda non avendo parte attrice specificamente indicato i periodi di asserita usura, le somme effettivamente pagate a titolo di mora ed i decreti ministeriali asseritamente violati.

Nel merito, contestava la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori e deduceva, inoltre, che: il tasso corrispettivo e il TAEG/ISC indicati nel contratto erano inferiori al tasso soglia; che il mutuo era stato regolarmente adempiuto per cui non erano stati applicati né, tantomeno, pagati interessi moratori; che l'eventuale nullità della clausola moratoria avrebbe colpito soltanto tale clausola, senza travolgere gli interessi corrispettivi leciti; che la consulenza tecnica di parte non poteva costituire il presupposto per una CTU esplorativa.

Per tali ragioni, concludeva chiedendo in via principale il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in subordine di accettarsi comunque la debenza degli interessi corrispettivi, in ogni caso, con vittoria di spese oltre accessori di legge ed eventualmente con maggiorazione per lite temeraria.

Con sentenza n. xxxx/2020, pubblicata in data 24 luglio 2020, il Tribunale di Napoli rigettava integralmente la domanda così provvedendo: *“A. Rigetta la domanda; B. Condanna l'attore al pagamento in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.830,00*

(di cui € 1.800,00 per compensi ed € 30,00 per spese) in favore di ciascuna parte, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA”.

In particolare, il primo giudice argomentava osservando che: al fine di integrare la violazione di legge non era sufficiente la mera previsione contrattuale di tassi moratori al di sopra del tasso soglia occorrendo anche che la mora fosse concretamente applicata;

- che ai fini del TEG, in ogni caso, non dovevano essere computati gli interessi di mora, i quali non rappresentano costi né certi né fissi trovando applicazione solo nell'eventuale fase patologica dell'esecuzione del rapporto;
- che il mutuo, nel caso di specie, era stato regolarmente adempiuto per cui non risultavano interessi moratori applicati né tantomeno pagati;
- che dal combinato disposto degli artt. 1815 comma 2 c.c. e 1419 c.c., l'eventuale invalidità della clausola di mora non avrebbe in ogni caso travolto gli interessi corrispettivi con conseguente gratuità del mutuo stante la diversità ontologica sottesa ai due istituti.

Con atto notificato a mezzo PEC in data 28 settembre 2020, **CLIENTE** proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, affidandolo a quattro motivi.

Deduceva, con il primo motivo, l'omessa pronuncia in merito all'accertamento della usurarietà degli interessi corrispettivi avendo il primo Giudice errato nella interpretazione della domanda, la quale non era limitata ai soli interessi di mora come, del resto, desumibile dalla consulenza di parte depositata unitamente all'atto introduttivo.

Lamentava, dunque, con il successivo motivo, l'omesso esame della C.T.P. e la mancata ammissione della C.T.U. contabile richiesta.

Con il terzo motivo, ribadiva che la clausola moratoria di cui all'art. 5 del contratto mutuo, era da ritenersi affetta da usurarietà essendo pari 6,61% e, quindi, superiore al tasso soglia (5,775%).

Ravvisava, al riguardo, l'illegittimità dell'interpretazione del primo Giudice, essendo la mera previsione contrattuale di per sé sufficiente ad integrare la violazione di legge analogamente a quanto previsto per gli interessi corrispettivi prescindendosi dal loro effettivo pagamento. Ne seguiva, dunque, la sanzione della gratuità del mutuo.

Con l'ultimo motivo, censurava l'erronea regolazione delle spese di lite, non avendo il primo giudice tenuto in debito conto la mancata partecipazione della banca alla mediazione; comportamento valutabile ai fini della compensazione integrale delle spese medesime.

Chiedeva in conclusione: *“In Via principale: a) Preliminarmente, sospendere gli effetti dell'impugnata sentenza ricorrendone i presupposti di legge; b) Riformare l'impugnata sentenza dichiarando il contratto di mutuo stipulato in data 28/02/2006, n. xxxx/xxxx, rapporto*

Sentenza, Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Cacace, n. 5780 del 21 settembre 2026

xxxxxxx, con **BANCA** (già la **OMISSIS Spa**), viziato dalla presenza di interessi usurari. c) Per l'effetto, accogliere la domanda dell'odierna appellante e condannare l'appellata, al pagamento della somma indicata in atto di citazione e pari ad € 37.830,41 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore che l'adita Corte di Appello riterrà più equa oltre interessi e rivalutazione dall'evento.

d) In subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, riformare l'impugnata sentenza disponendo la compensazione delle spese del primo grado di giudizio, per le ragioni di cui in premessa.

e) In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di appello, ridurre le spese del giudizio di primo grado liquidate nell'impugnata sentenza, per i motivi di cui al presente atto e con compensazione delle spese del secondo grado di giudizio, ricorrendone i presupposti. In via istruttoria, reiterava la richiesta di C.T.U. tecnico-contabile sul contratto di mutuo oggetto di causa.

In data 01/02/2021, si costituiva la **BPER** la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex 348-bis per manifesta infondatezza. Nel merito riproponeva tutto quanto già dedotto e argomentato con la memoria di prime cure. Concludeva quindi: "in via preliminare per l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. in quanto il gravame non ha una ragionevole probabilità di essere accolto; nel merito per il rigetto dell'appello per tutti in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'integrale conferma della sentenza impugnata; per la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio; in via istruttoria per il rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'appellante e, in particolare, per il rigetto della richiesta di CTU in quanto meramente esplorativa".

Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 16 aprile 2026, con assegnazione dei termini di gg 20 + 20 di cui all'art. 190, comma 2 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.

Sul punto si osserva che la dichiarazione d'inammissibilità deve avvenire non oltre l'udienza ex art. 350 c.p.c., o, al più, a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c. Nel caso di specie, il giudizio di appello ha seguito l'ordinario iter processuale, con costituzione dell'appellata, trattazione e rinvii sino alla rimessione della causa in decisione. Tale svolgimento processuale evidenzia che il gravame è stato esaminato nel merito e che non ricorrono, allo stato della definizione, i presupposti per una pronuncia preliminare di inammissibilità per manifesta infondatezza.

Ciò posto, venendo al merito della vicenda in esame, l'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere interamente respinto per le ragioni di seguito esposte.

Con il primo ed il secondo motivo, **CLIENTE** ha dedotto l'omessa pronuncia sugli interessi corrispettivi nonché l'omesso esame della C.T.P. e lamentato la mancata ammissione di C.T.U. contabile.

Entrambe le doglianze possono essere esaminate congiuntamente in ragione della loro connessione giacché presuppongono che l'attore abbia ritualmente allegato e dimostrato un autonomo profilo di usurarietà degli interessi corrispettivi.

La censura non è fondata.

Anzitutto, non risulta condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui la domanda originaria non avrebbe fatto ricorso alla sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio. Nell'atto di citazione, infatti, l'attore aveva allegato che il contratto avrebbe superato il tasso soglia: "sia laddove si consideri il TEG pattuito pari all'11,65% (TAEG + interesse di mora (5,04 + 6,61 = 11,65), sia laddove si consideri l'interesse di mora pattuito (6,61%)".

Sentenza, Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Cacace, n. 5780 del 21 settembre 2026

La stessa prospettazione è stata specificamente contestata nella comparsa di risposta dalla banca convenuta e nelle successive difese, senza che l'attore abbia, di contro, introdotto un autonomo e specifico criterio di calcolo del TEG relativo ai soli interessi corrispettivi, diverso dalla sommatoria sopra riportata.

L'affermazione secondo la quale gli interessi corrispettivi e moratori sarebbero stati esaminati autonomamente, non è, invero, accompagnata dall'indicazione del concreto metodo di calcolo utilizzato per la componente corrispettiva, né dalla specificazione delle voci che, oltre al tasso ordinario indicato nel contratto e all'ISC/TAEG, avrebbero determinato il superamento del tasso soglia.

Come noto, l'usurarietà degli interessi corrispettivi non può essere affermata in termini apodittici né può essere integralmente desunta dal mero rinvio alla relazione tecnica di parte. Ed infatti, la Corte di cassazione ha recentemente ribadito che: *“Chi intende far valere in giudizio la nullità della clausola contrattuale con cui sono stati pattuiti interessi usurari è tenuto ad allegare, oltre alla clausola, anche il tipo contrattuale, gli interessi applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore e la misura del TEGM nel periodo considerato, nonché gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, non potendo il rilievo ufficioso della nullità contrattuale supplire a deficienze allegatorie o assertorie gravanti sulle parti”* (Cassazione civile, ordinanza n. 25305/2025). Nello stesso senso, era già stato chiarito che la consulenza tecnica di parte è una allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio e non è idonea, in quanto tale, a costituire il documento sul quale disporre una C.T.U., non potendo quest'ultima avere funzione esplorativa (Cassazione civile, sentenza n. 16552/2015).

Nel caso di specie, l'atto di citazione non espone il calcolo dal quale gli interessi corrispettivi, autonomamente considerati, risulterebbero superiori al tasso soglia. L'appellante si limita a richiamare la C.T.P. e ad affermare, che essa avrebbe utilizzato più criteri di calcolo, senza però riportare il criterio specifico, le singole voci e il risultato numerico riferibile alla sola componente corrispettiva.

Il dato contrattuale espressamente richiamato dalla stessa parte appellante e da questa non contestato è costituito dal tasso corrispettivo del 4,608%, arrotondato al 4,61%, e dall'ISC/TAEG del 5,04%. Invero, entrambi risultano inferiori al tasso soglia ordinario indicato per il primo trimestre 2006 nella misura del 5,775%.

In altri termini, l'eventuale inclusione di ulteriori costi collegati all'erogazione del credito (escluse imposte e tasse) avrebbe dovuto essere specificamente allegata dall'appellante, con indicazione delle singole voci, degli importi, della loro incidenza sul TEG non potendo la mera allegazione della C.T.P. consentire di ritenere assolto tale onere.

Ne consegue che non è configurabile alcuna omessa pronuncia su una domanda di usurarietà dei corrispettivi che, nei termini necessari per la decisione, non è stata compiutamente allegata e dimostrata.

Parimenti legittima è la mancata ammissione della C.T.U. la quale, per le ragioni suddette, non può costituire uno strumento per sopperire alle lacune di specifica allegazione e prova il cui onere grava sulla parte che deduca, come nel caso di specie, l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia (Cassazione civile, ordinanza n. 25305/2025).

Va, poi, ribadito come condivisibilmente statuito dal giudice di prime cure, il principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di merito e di Legittimità della non cumulabilità dei tassi.

Gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori hanno, infatti, natura e funzione diverse: i primi costituiscono il corrispettivo della disponibilità del capitale nella fase fisiologica del rapporto; i secondi operano nella eventuale fase patologica dell'esecuzione del contratto ovvero in caso di inesatto o ritardato adempimento ed assolvono ad una funzione risarcitoria assimilabile alla clausola pensale. Essi, pertanto, non possono essere sommati aritmeticamente ai fini della verifica dell'usurarietà.

Il principio è stato più di recente affermato dalle Sezioni Unite, che hanno chiarito che gli interessi moratori sono soggetti alla disciplina antiusura, ma devono essere scrutinati secondo criteri separati e omogenei (Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 19597 del 2020).

Pertanto, il calcolo dell'11,65%, indicato nell'atto di citazione quale somma del TAEG/ISC del 5,04% e del tasso moratorio del 6,61%, non costituisce un criterio corretto di verifica dell'usurarietà posto che il mutuatario non si troverà mai a doverli corrispondere contemporaneamente.

Privo di pregio è anche il terzo motivo di doglianza. L'affermazione per la quale il tasso moratorio oggetto di causa sarebbe usurario con conseguente gratuità del mutuo non tiene conto della necessità della sua concreta applicazione ai fini della domanda restitutoria.

Nel caso che ci occupa, il mutuo è stato regolarmente adempiuto e successivamente estinto mediante surroga, senza che nelle more si siano verificati ritardi nei pagamenti con conseguente applicazione degli interessi moratori. A tal riguardo, il documento denominato "Estinzione anticipata mutuo –

Quietanza per SURROGA" (di cui alle pagine 12 e 13 dell'allegato n. 5 della produzione della stessa parte attrice) indica l'assenza di rate scadute, interessi di mora e oneri su rate insolute.

Ebbene, sul punto, quando il mutuo sia stato regolarmente eseguito e non siano mai stati corrisposti interessi moratori, non può essere accolta una domanda restitutoria fondata su interessi moratori mai applicati. Né, come sostiene parte appellante, la mera pattuizione della clausola in assenza di applicazione concreta e di somme moratorie pagate, giustifica la restituzione degli interessi corrispettivi leciti versati durante il regolare ammortamento con conseguente gratuità dell'intero mutuo.

Come in ultimo statuito dalla Corte di legittimità, (ordinanza n. 27024/2023, richiamata la pronuncia delle SS.UU. n. 19597/2020): "... l'art. 1815, secondo comma, cod. civ., secondo cui «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi», deve interpretarsi nel senso che alla pattuizione di interessi usurari non segue la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma solo quella della non debenza di quel tipo di interessi che ha superato la relativa soglia; [...] qualora, come nel caso in esame, l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi sono illeciti e non dovuti ...". Secondo la citata pronuncia, infatti: "... laddove si pervenisse all'affermazione per cui alla usurarietà della (sola) pattuizione [dei tassi moratori] seguisse la non debenza (anche) degli interessi corrispettivi, si porrebbe all'irragionevole conclusione di premiare il debitore inadempiente rispetto a colui che adempie ai suoi obblighi con puntualità, nonché a un generale pregiudizio all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico) e dello stesso principio generale di buona fede di cui all'art. 1375 cod. civ. (in questi termini, anche Cassazione civile, ordinanza n. 15179 del 2024).

Anche l'ultimo motivo di appello non è meritevole di essere accolto.

Le conseguenze della mancata partecipazione sono disciplinate dall'art. 12-bis del D.lgs. n. 28/2010 che consente al giudice di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo ma non disciplina una ragione tipizzata e, dunque, un obbligo gravante sul giudice di compensare le spese.

Nel caso di specie, l'attore è risultato totalmente soccombente all'esito del primo grado di giudizio, sicché la condanna alle spese trova fondamento nell'art. 91 c.p.c. a mente del quale: "... Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa ...". La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde, infatti, alla regola generale

"*victus victori*" essendo la compensazione (totale o parziale) possibile ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.: "... se vi è soccombenza reciproca; ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata; o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" o anche

Sentenza, Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Cacace, n. 5780 del 21 settembre 2026

- a seguito pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018 - in caso di soccombenza totale laddove sussistano *“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni di compensazione parziale o totale”*.

Secondo la Consulta, infatti, (ribadendo l’orientamento già espresso con le decisioni n. 196/82 e n. 117/99) l’istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio in ragione della sua natura accessoria *“... pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile [...]”*.

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ritiene di condividere la valutazione del primo giudice non configurando la mancata partecipazione alla procedura di mediazione da parte della banca oggi appellata una di quelle *“gravi ed eccezionali ragioni di compensazione”* tale da giustificare la diversificazione rispetto alla regola generale.

Del resto, come in ultimo sancito anche dalla giurisprudenza di legittimità: *“la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione [...] non obbliga il giudice alla compensazione delle spese processuali, essendo, piuttosto, pacifico in giurisprudenza che la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione...”* (Cass. civ., ord. n. 3184 del 2023). In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

pagina

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i minimi ed i medi previsti in tabella esclusa la fase istruttoria non tenuta in appello.

Infine, a norma dell’art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, essendo stato l’appello integralmente respinto, l’appellante ha l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co. 1-bis di detto articolo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull’appello avanzato da **CLIENTE** contro **BANCA**, avverso la sentenza n. xxx/2020 del Tribunale Di Napoli, pubblicata in data 24.07.2020, così provvede:

- a) Rigetta l’appello e per l’effetto conferma l’impugnata sentenza;
- b) Condanna l’appellante **CLIENTE** al pagamento, delle spese del presente grado di giudizio in favore della **BANCA** che liquida in € 4.996,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;

Dà atto che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l’appellante **CLIENTE** di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.1-bis di detto articolo.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.09.2026.

Il Consigliere estensore, Dr.ssa Monica Cacace

Il Presidente, Dr. Michele Magliulo